Pubblicato il 19/04/2021

N. 04583/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01342/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2021, proposto da [redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted], con domicilio digitale come in atti;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted], con domicilio digitale come in atti;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi a seguito dell'ordinanza del 9.12.2019, pubblicata in data 9.12.2019 emessa dal Tribunale Civile di Roma, sez. VII nella persona del Giudice dott. Castaldo, notificata a Roma Capitale in data 23.1.2020, non appellata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, con ricorso notificato in data 3 febbraio 2021 e depositato in data 4 febbraio 2021, agisce in questa sede per l'ottemperanza dell'ordinanza ex articolo 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Roma, indicata in epigrafe, con la quale Roma Capitale è stata condannata:

a) allo svolgimento dei lavori indicati dal CTU nella perizia depositata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo tra le stesse parti (RG 1304/18);
b) al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di Euro 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre IVA ed oltre interessi legali sugli importi rivalutati secondo gli indici Istat con decorrenza dal deposito della CTU svoltasi nel giudizio recante RG 1304/18 ex art. 696 bis c.p.c. avvenuto in data 1.10.2018, e fino alla data di pubblicazione della sentenza;
c) al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 572,00 per spese ed Euro 4.500,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
d) al pagamento delle spese sostenute per la CTU nel procedimento per accertamento tecnico preventivo.
2. La suddetta ordinanza è stata notificata a Roma Capitale in data 23 gennaio 2020 ed è divenuta definitiva per mancata proposizione dell'appello nei termini di legge.
3. Roma Capitale non ha eseguito i lavori indicati nella CTU resa nel giudizio *inter partes* né ha versato gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di lite, nonostante risulti dagli atti che la parte ricorrente, prima di instaurare la presente azione esecutiva, ha più volte diffidato l'Amministrazione intimata all'adempimento spontaneo.
4. Stante il persistente inadempimento di Roma Capitale, la ricorrente si è rivolta a questo Tribunale per ottenere l'esecuzione della suddetta ordinanza sia con riguardo all'ordine di *facere* che con riguardo al pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale e di interessi, oltre alle spese di lite, eventualmente anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*.
5. Roma Capitale si è costituita in giudizio con memoria di stile senza svolgere attività difensiva.
6. All'esito della camera di consiglio del 14 aprile 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. La domanda di ottemperanza proposta dalla ricorrente deve essere accolta in quanto con la stessa viene chiesto di dare esecuzione ad un provvedimento del giudice ordinario passato in giudicato.
8. Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato va, infatti, riconosciuta la possibilità di azionare il rito dell'ottemperanza per l'esecuzione delle ordinanze *ex* art. 702-*quater* c.p.c., conclusive del rito sommario di cui all'art. 702-*bis* del codice di procedura civile in quanto, in ragione delle previsioni normative, l'ordinanza conclusiva del rito sommario acquisisce espressamente carattere esecutivo ai sensi dell'art. 702-*ter* ult. comma c.p.c. e, se non appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, "*produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile"*; si tratta pertanto di una tipologia di provvedimenti pienamente riconducibile alla previsione di cui all'art. 112, comma 1, lett. c) del c.p.a. che stabilisce la giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine ai ricorsi in materia di ottemperanza alle "*sentenze passate in giudicato ed ..(agli) altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario*".
9. Nella fattispecie, il titolo esecutivo risulta essere stato ritualmente azionato e notificato all'amministrazione intimata. E', altresì, decorso, dalla notifica del titolo esecutivo, il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
10. L'Amministrazione è, pertanto, tenuta a dare piena esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Roma eseguendo i lavori ivi prescritti e corrispondendo alla ricorrente le somme liquidate in suo favore.
11. In considerazione di quanto precede, il Collegio ritiene necessario disporre che Roma Capitale provveda sia all'esecuzione dei lavori che al pagamento di quanto dovuto alla ricorrente entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se antecedente, della presente sentenza.
12. Per il caso di ulteriore inadempienza, va nominato fin d'ora un commissario *ad acta*, nella persona del Prefetto di Roma, con facoltà di delega a un funzionario del proprio Ufficio, affinché si insedi e

provveda, su istanza di parte, nell'ulteriore termine di 90 (novanta) giorni, a dare esecuzione al titolo azionato, con spese a carico di Roma Capitale.

13. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

- ordina a Roma Capitale di dare esecuzione all'ordinanza del Tribunale Civile di Roma indicata in epigrafe entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se antecedente, della presente sentenza;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina quale commissario *ad acta* il Prefetto di Roma, con facoltà di delega a un funzionario del proprio Ufficio, affinché si insedi e provveda, su istanza di parte, nell'ulteriore termine di 90 (novanta) giorni, a dare esecuzione al titolo azionato, con spese a carico di Roma Capitale;
- condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in modo forfettario in complessivi 1000,00 Euro, oltre oneri di legge in favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Primo Referendario
Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore